

DECRETO-LEGGE 2 marzo 1974, n. 30

Norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali.

(GU n.59 del 4-3-1974)

Vigente al: 4-3-1974

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere all'aumento dei trattamenti minimi di pensione, degli assegni familiari, dell'indennita' di disoccupazione e dei trattamenti assistenziali a favore dei cittadini ultrasessantacinquenni, dei ciechi civili, dei sordomuti e dei mutilati ed invalidi civili;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per l'interno, per il bilancio e la programmazione economica, e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

(Lavoratori dipendenti)

A decorrere dal 1 gennaio 1974 gli importi mensili dei trattamenti minimi di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere e del soppresso fondo invalidita' e vecchiaia per gli operai delle miniere di zolfo della Sicilia sono elevati alla misura unica di L. 42.950, corrispondente al 27,75 per cento del salario medio di fatto degli operai dell'industria.

La misura dei trattamenti minimi, determinata ai sensi del precedente comma, e' comprensiva, per l'anno 1974, degli aumenti derivanti dall'applicazione della disciplina della perequazione automatica delle pensioni prevista dall'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Art. 2.

(Lavoratori autonomi)

A decorrere dal 1 gennaio 1974 gli importi mensili dei trattamenti minimi di pensione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1972, n. 325, a carico delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attivita' commerciali, sono elevati a L. 34.800.

Nella misura dei trattamenti minimi stabiliti nel comma precedente sono compresi i miglioramenti previsti, per l'anno 1974, dal decreto citato, nonche' gli aumenti derivanti dall'applicazione della perequazione automatica delle pensioni di cui all'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Art. 3.

(Pensione sociale)

A decorrere dal 1 gennaio 1974, i primi tre commi dell'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sono sostituiti dai seguenti:

"Ai cittadini italiani, residenti nel territorio nazionale, che abbiano compiuto l'eta' di 65 anni, che posseggano redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un ammontare non superiore a L. 336.050 annue e, se coniugati, un

reddito, cumulato con quello del coniuge, non superiore a L. 1.320.000 annue e' corrisposta, a domanda, una pensione sociale non reversibile di L. 336.050 annue da ripartirsi in 13 rate mensili di L. 25.850 ciascuna. La tredicesima rata e' corrisposta con quella di dicembre ed e' frazionabile. Non si procede al cumulo del reddito con quello del coniuge nel caso di separazione legale.

Dal computo del reddito suindicato sono esclusi gli assegni familiari ed il reddito della casa di abitazione.

Non hanno diritto alla pensione sociale:

1) coloro che hanno titolo a rendite o prestazioni economiche previdenziali ed assistenziali, fatta eccezione per gli assegni familiari, erogate con carattere di continuita' dallo Stato o da altri enti pubblici o da Stati esteri;

2) coloro che percepiscono pensioni di guerra, fatta eccezione dell'assegno vitalizio annuo agli ex combattenti della guerra 1915-18 e precedenti.

La esclusione di cui al precedente comma non opera qualora l'importo dei redditi ivi considerati non superi L. 336.050 annue.

Coloro che percepiscono le rendite o le prestazioni o i redditi previsti nei precedenti commi, ma di importo inferiore a L. 336.050 annue, hanno diritto alla pensione sociale ridotta in misura corrispondente all'importo delle rendite, prestazioni e redditi percepiti.

L'importo della pensione sociale di cui al primo comma e' comprensivo, per il 1974, degli aumenti derivanti dalla perequazione automatica delle pensioni di cui al precedente art. 19.

I limiti di L. 336.050 previsti nel primo quarto e quinto comma del presente articolo sono elevati dal 1975 in misura pari agli aumenti derivanti dalla perequazione automatica di cui al precedente art. 19".

Il sesto comma dell'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e' sostituito dai seguenti:

"La domanda per ottenere la pensione e' presentata alla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale nella cui circoscrizione territoriale e' compreso il comune di residenza dell'interessato.

La domanda stessa deve essere corredata dal certificato di nascita e dalla certificazione da rilasciarsi, senza spese, dagli uffici finanziari sulla dichiarazione resa dal richiedente su modulo conforme a quello approvato con decreto del Ministero delle finanze, da emanarsi entro il mese di ottobre 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, da cui risulti l'esistenza dei prescritti requisiti".

Art. 4.

(Maggiorazioni delle pensioni)

Con effetto dal 1 gennaio 1974, ai titolari delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti nonche' ai beneficiari degli assegni di cui all'articolo 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni, competono per le persone di cui all'art. 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e all'art. 5 della legge 11 agosto 1972, n. 485, in luogo delle quote di maggiorazione, gli assegni familiari di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni.

Gli assegni familiari corrisposti ai sensi del precedente comma sono a carico della Cassa unica per gli assegni familiari.

Restano ferme le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Art. 5.

(Ciechi civili)

La pensione, non reversibile, spettante ai ciechi civili di cui all'art. 1 della legge 27 maggio 1970, n. 382, e' aumentata:

da L. 32.000 a L. 38.000 mensili per i ciechi assoluti;

da L. 18.000 a L. 25.000 mensili per coloro che abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.

La pensione, non reversibile, di cui all'art. 2 della citata legge e' determinata nelle seguenti misure:

L. 22.000 mensili per i ciechi assoluti;

L. 18.000 mensili per i ciechi aventi un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.

L'assegno di cui all'art. 6 della legge 27 maggio 1970, n. 382, modificata dall'art. 23 della legge 11 agosto 1972, n. 485, e' aumentato da L. 18.000 a L. 22.000.

L'indennita' di accompagnamento di cui all'art. 4 della legge 27 maggio 1970, n. 382, e' elevata da L. 10.000 a L. 22.000 mensili.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1974.

Art. 6.

(Condizioni economiche per le provvidenze ai ciechi civili)

La pensione non reversibile e l'assegno a vita di cui al precedente art. 5 spettano ai ciechi civili, sempre che gli interessati non risultino possessori di redditi assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche, indipendentemente dalle modalita' di riscossione dell'imposta medesima, per un ammontare superiore a L. 1.320.000 annue.

Le condizioni economiche di cui al precedente comma valgono anche per la concessione dell'indennita' di accompagnamento ai ciechi assoluti prevista dall'art. 4 della legge 27 maggio 1970, n. 382.

L'indennita' di accompagnamento per i ciechi non aventi diritto alla pensione non reversibile, prevista dall'art. 7 della citata legge, spetta, sempre che gli interessati non risultino possessori di redditi assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche, indipendentemente dalle modalita' di riscossione dell'imposta medesima, per un ammontare superiore a lire 1.920.000 annue.

Art. 7.

(Mutilati ed invalidi civili)

La pensione di inabilita' di cui all'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, in favore dei mutilati ed invalidi civili nei cui confronti sia accertata una totale inabilita' lavorativa, e' elevata a L. 325.000 annue. Gli importi di L. 18.000 di cui al terzo comma del citato art. 12, sono elevati a L. 25.000.

L'assegno mensile in favore dei mutilati ed invalidi civili, di cui all'art. 13 della citata legge, modificato dall'art. 22 della legge 11 agosto 1972, n. 455, e' elevato a L. 22.000 mensili.

L'assegno di accompagnamento in favore dei mutilati ed invalidi civili di cui all'art. 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118, modificato dall'art. 22 della legge 11 agosto 1972, n. 485, e' elevato a L. 22.000 mensili.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1974.

Art. 8.

(Condizioni economiche per le provvidenze ai mutilati ed invalidi civili)

Le condizioni economiche per la concessione della pensione d'invalidita' e per l'assegno mensile di cui al precedente art. 7 ai mutilati ed invalidi civili, cittadini italiani residenti nel territorio nazionale, sono quelli previsti nel precedente art. 3 per la concessione della pensione sociale.

L'assegno di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili di eta' inferiore ai 18 anni, non deambulanti, di cui al precedente art. 7, e' attribuito ed erogato al legale rappresentante del minore, a condizione che il rappresentante stesso non risulti possessore di redditi assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche, indipendentemente dalle modalita' di riscossione dell'imposta medesima, per un ammontare superiore a L. 1.320.000 annue.

Art. 9.

(Aumento assegno mensile a favore dei sordomuti)

A decorrere dal 1 gennaio 1974, l'assegno mensile di assistenza per i sordomuti, di cui all'art. 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, modificato dall'art. 23 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1972, n. 485, e' elevato a L. 25.000 mensili.

Con effetto dalla stessa data l'importo di L. 12.000 di cui al quarto comma del predetto art. 1 e' elevato a L. 25.000.

Art. 10.

(Condizioni economiche per le provvidenze ai sordomuti)

L'assegno mensile di assistenza di cui al precedente art. 9 spetta ai sordomuti, cittadini italiani residenti nel territorio nazionale, sempre che gli interessati non risultino possessori di redditi assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche, indipendentemente dalle modalita' di riscossione dell'imposta medesima, per un ammontare superiore a L. 1.320.000 annue.

Art. 11.

(Documentazione per l'accertamento delle condizioni economiche)

Le domande per la concessione delle provvidenze previste dagli articoli 3, 5, 7 e 9 del presente decreto devono essere corredate da una dichiarazione dell'interessato e da questi sottoscritta, concernente la sussistenza delle condizioni economiche richiesta dalla legge per l'erogazione, su moduli conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro per le finanze da emanare entro il mese di ottobre 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Gli accertamenti delle condizioni economiche per la concessione delle provvidenze di cui al primo comma, sono richiesti trasmettendo d'ufficio i sopraindicati moduli ai competenti uffici finanziari.

Per le provvidenze da erogare ai sensi del presente decreto nel corso dell'anno 1974 e fino a quando non sara' emanato il decreto di cui al primo comma gli accertamenti relativi al possesso di redditi sono compiuti in relazione alle norme vigenti nell'anno 1973.

Art. 12.

(Assistenza sanitaria invalidi civili)

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto, l'assistenza sanitaria di cui all'art. 2-bis del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, quale risulta dalla legge di conversione 11 agosto 1972, n. 485, e' estesa: ai ciechi civili beneficiari di una o piu' provvidenze previste dalla legge 27 maggio 1970, n. 382; agli invalidi civili beneficiari di una delle provvidenze a a legge 30 marzo 1971, n. 118 ed ai sordomuti beneficiari della provvidenza di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, sempreche' l'assistenza stessa non spetti ad altro titolo.

Continua ad essere a carico del Ministero della sanita' l'assistenza di cui al secondo e terzo comma dell'art. 3 della legge 30 marzo 1971, n. 118, a favore dei mutilati ed invalidi civili ricoverati che non fruiscano di quella di cui al precedente comma o non ne abbiano diritto ad altro titolo.

Con la stessa decorrenza sono abrogati il settimo ed ottavo comma dell'art. 9 della legge 27 maggio 1970, n. 382.

All'onere derivante all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alle Casse mutue di malattia di Trento e di Bolzano dall'attuazione delle norme di cui al primo comma del precedente articolo, si provvede col contributo dello Stato previsto dall'art. 2-bis del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, che, a partire dall'anno finanziario 1975, e' elevato a lire 65 miliardi.

Art. 13.

(Indennita' di disoccupazione ordinaria)

A decorrere dal 1 gennaio 1974, la misura della indennita' giornaliera di disoccupazione, di cui all'art. 5 del decreto-legge 29 marzo 1966, n. 129, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1966, n. 310, ivi comprese le indennita' poste in pagamento nell'anno medesimo in favore degli operai agricoli e riferite al 1973, e' elevata a L. 800.

Art. 14.

(Assegni familiari)

A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio 1974, le misure degli assegni familiari previste dalle tabelle A), B) e C) allegate al testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955,

n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni, sono cosi' modificate:

tabella A):

per ciascun figlio lire 1.860 settimanali;

per il coniuge lire 1.860 settimanali;

tabelle B) e C):

per ciascun figlio lire 8060 mensili;

per il coniuge lire 8.060 mensili.

Gli importi di cui al precedente comma e quelli per gli altri familiari a carico, nonche' le maggiorazioni della pensione, sostitutive degli assegni familiari, sono aumentati del 10 per cento nei confronti di coloro che sono assoggettati a ritenuta alla fonte.

Art. 15.

(Requisiti per gli assegni familiari)

L'art. 4 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:

"Gli assegni familiari sono corrisposti per ciascun figlio a carico di eta' inferiore a 18 anni compiuti.

Gli assegni sono corrisposti fino al ventunesimo anno qualora il figlio a carico frequenti una scuola media o professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il ventiseiesimo anno di eta', qualora frequenti l'universita' od altro tipo di scuola superiore legalmente riconosciuta alla quale si accede con il diploma di scuola media di secondo grado.

Gli assegni sono corrisposti, inoltre, fino al ventunesimo anno di eta', per i figli a carico che siano occupati come apprendisti.

Per i figli e le persone equiparate a carico che si trovino per grave infermita' fisica o mentale nell'assoluta e permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro, gli assegni sono corrisposti senza alcun limite di eta'".

Art. 16.

(Incompatibilita' degli assegni familiari con altri trattamenti di famiglia)

Gli assegni familiari relativi a pensioni a carico della assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e le quote di maggiorazione per carichi familiari delle pensioni a carico delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi previsti per le persone di cui agli articoli 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni, e 5 della legge 11 agosto 1972, n. 485, spettano una sola volta per uno stesso beneficiario e non sono compatibili con gli assegni familiari e con altri trattamenti di famiglia comunque denominati, a chiunque spettanti in forza di legge, per lo stesso beneficiario.

Qualora sussista il diritto a trattamenti diversi e' data facolta' di opzione per il trattamento di importo piu' favorevole.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche per i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto nei limiti della prescrizione vigente in materia di assegni familiari.

Il presente articolo si applica anche ai lavoratori anziani, titolari dell'assegno di cui all'art. 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni.

TITOLO II FINANZIAMENTI

Art. 17.

(Lavoratori dipendenti)

A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio 1974, il contributo dovuto dai datori di lavoro e dai lavoratori al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e' fissato nella misura del 20,10 per cento della retribuzione imponibile, di cui il 13,45 per cento a carico del datore di lavoro ed il 6,65 per cento a carico del lavoratore.

Con la stessa decorrenza, il contributo dovuto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dai datori di lavoro e dai lavoratori del

settore agricolo e' fissato nella misura del 7,10 per cento delle retribuzioni, determinate con le modalita' di cui all'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488. Tale contributo e' ripartito tra i datori di lavoro ed i lavoratori nella misura, rispettivamente, del 4,75 e 2,35 per cento.

La misura del contributo di cui ai precedenti commi e' comprensiva dell'aliquota addizionale contributiva dello 0,10 per cento dovuta dai datori di lavoro ai sensi dell'art. 8 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, per il finanziamento degli asili nido comunali e dello 0,20 per cento, il cui gettito, in base all'art. 1 della legge 24 ottobre 1966, n. 934, e' devoluto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

Art. 18.
(Artigiani e commercianti)

Il contributo per l'adeguamento delle pensioni dovuto dagli artigiani ai sensi dell'art. 4 della legge 4 luglio 1959, n. 463, e dagli esercenti attivita' commerciali ai sensi dell'art. 10 della legge 22 luglio 1966, n. 613, e' stabilito, con decorrenza dal 1 gennaio 1974, nella misura di L. 2.400 mensili.

Art. 19.
(Lavoratori agricoli)

Il contributo dovuto per l'adeguamento delle pensioni dai coltivatori diretti, nonche' dai mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, e' stabilito, con decorrenza dal 1 gennaio 1974, nella misura di L. 82 per ogni giornata di iscrizione nella gestione speciale di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni.

Con la stessa decorrenza il contributo base dovuto per le donne e i ragazzi, per ogni giornata di iscrizione nella gestione predetta, e' fissato nella stessa misura prevista per gli uomini.

Art. 20.
(Aliquota contributiva dovuta alla Cassa unica assegni familiari)

A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1974, l'aliquota del contributo dovuto alla Cassa unica per gli assegni familiari dai datori di lavoro di cui alle tabelle A), B) e C) allegate al testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e' fissata nelle seguenti misure della retribuzione lorda calcolata ai sensi dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153:

1) 5,15 per cento a carico dei datori di lavoro artigiani e commercianti iscritti nei relativi elenchi nominativi per l'assicurazione di malattia di cui, rispettivamente, alle leggi 29 dicembre 1956, n. 1533, e 27 novembre 1960, n. 1397, e successive modificazioni ed integrazioni;

2) 5,15 per cento a carico dei datori di lavoro titolari di imprese agricole, salvo quelli indicati nel successivo punto 3);

3) 3,50 per cento a carico dei datori di lavoro titolari di imprese agricole iscritti negli elenchi nominativi per l'assicurazione di malattia dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni di cui alla legge 22 novembre 1954 n. 1136, e successive modificazioni ed integrazioni;

4) 5 per cento per le cooperative, qualunque sia l'attivita' esercitata, allorché le stesse risultino iscritte nei registri prefettizi o nello schedario generale delle cooperative ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

5) 7,50 per cento a carico di tutti gli altri datori di lavoro.

Per i datori di lavoro titolari di aziende industriali ed artigiane tessili, fino alla scadenza prevista dall'articolo 20, primo comma, della legge 1 dicembre 1971, n. 1101, l'aliquota del contributo e' fissata nella misura del 4,85 per cento.

Le aliquote contributive di cui sopra possono essere variate, in relazione alle esigenze finanziarie delle gestioni, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per il tesoro, per il bilancio e la programmazione economica.

A decorrere dal 1 gennaio 1974, all'accertamento e alla riscossione

dei contributi dovuti per tutti gli operai dipendenti dai datori di lavoro, indicati nei punti 2) e 3) del primo comma del presente articolo, si provvede mediante la procedura vigente per la contribuzione agricola unificata.

Per gli operai di cui al comma precedente l'aliquota contributiva per la Cassa unica per gli assegni familiari e' calcolata sulla retribuzione determinata ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1974, sono abrogati il secondo comma dell'art. 20 della legge 1 dicembre 1971, n. 1101, e l'art. 67 del testo unico delle norme sugli assegni familiari nella parte che risulta incompatibile con il presente articolo e le somme che stabiliscono un limite massimo di retribuzione ai fini del calcolo dei contributi dovuti alla Cassa unica assegni familiari e alla Cassa integrazione guadagni.

Art. 21.
(Minimali)

A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1974 il limite minimo di retribuzione giornaliera ivi compresa la misura minima giornaliera di tutti i salari medi convenzionali, e' elevato per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, a L. 1.500 giornaliera.

Restano ferme, ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale per gli addetti ai servizi domestici e familiari, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.

Sono abrogate, con effetto dal periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio 1974, tutte le norme incompatibili con quanto disposto nel primo comma del presente articolo, nonche' le prime due classi di contribuzione delle tabelle A) e B) allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

Art. 22.
(Interventi finanziari dello Stato e delle gestioni previdenziali)

L'Istituto nazionale della previdenza sociale fara' fronte agli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto:

relativamente agli articoli 1, 2, 3 e 13 mediante:

a) il maggior gettito conseguente agli aumenti dei contributi disposti con gli articoli 17, 18 e 19;

b) le disponibilita' derivanti dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti con il trasferimento alla Cassa unica per gli assegni familiari degli oneri corrisposti ai titolari di pensione per i familiari a carico;

c) le disponibilita' derivanti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti per effetto delle norme di cui all'art. 23;

d) le disponibilita' accertate nella gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione;

e) l'apporto aggiuntivo dello Stato di cui al successivo art. 25;

relativamente agli articoli 4 e 14 con il maggior gettito contributivo derivante dall'applicazione dell'articolo 20 del presente decreto.

Art. 23.
(Assunzione a carico dello Stato delle spese per taluni servizi)

A decorrere dal 1 gennaio 1975 sono abrogati:

a) l'art. 16 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336, e conseguentemente la spesa occorrente per il trattamento economico del personale, dei collocatori e dei corrispondenti contemplati dall'art. 1 della legge 16 maggio 1956, n. 562, e per i servizi da essi svolti ai sensi della legge medesima e' assunta a totale carico dello Stato;

b) l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, quale risulta dalla legge 13 luglio 1965, n. 846, e conseguentemente la spesa occorrente per il trattamento economico del personale e tutte le altre spese per i servizi dell'ispettorato del lavoro, comprese quelle inerenti al personale dell'Arma dei carabinieri di cui all'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, sono assunte a totale carico

dello Stato;

c) la legge 30 ottobre 1971, n. 909.

Art. 24.

(Apporti dello Stato per il Fondo sociale
e le gestioni speciali dei lavoratori autonomi)

L'apporto dello Stato in favore delle gestioni pensionistiche dell'istituto nazionale della previdenza sociale, previsto dall'art. 2 della legge 30 aprile 1969, n. 153, integrato con l'art. 24 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267 convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1972, n. 485, viene ulteriormente aumentato per gli anni 1974 e 1975 di complessive lire 366 miliardi.

Per l'anno 1976, in aggiunta all'apporto conseguente all'assunzione a completo carico dello Stato degli oneri del Fondo sociale, ai sensi dell'art. 1 della legge 30 aprile 1969, n. 153, il contributo dello Stato in favore delle gestioni di cui al primo comma e' determinato nell'importo complessivo di 482 miliardi di lire.

L'attribuzione degli apporti autorizzati al Fondo sociale, alle gestioni speciali per l'assicurazione invalidita' e vecchiaia dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali resta stabilita nel triennio 1974-76 negli importi risultanti dalla tabella allegata al presente decreto.

Art. 25.

(Fonti di copertura)

All'onere di 151 miliardi derivanti al bilancio dello Stato per l'anno 1974 dall'applicazione dell'art. 24 ed a quello di lire 50 miliardi derivante dall'applicazione degli articoli 5, 7 e 9 del presente decreto si fa fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui all'art. 4 del decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1973, n. 733, nonche' di quelle di cui all'art. 4 del decreto-legge 20 febbraio 1974, n. 14.

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 26.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 2 marzo 1974

LEONE

RUMOR - BERTOLDI -
TAVIANI - GIOLITTI -
LA MALFA

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Visto e registrato alla Corte dei conti, addi' 4 marzo 1974

Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 5. - CARUSO

TABELLA

INTERVENTI FINANZIARI DELLO STATO PREVISTI A FAVORE DELLE GESTIONI
PENSIONISTICHE

Anni	Fondo sociale	Coltivatori diretti	Artigiani	Commercianti
------	---------------	------------------------	-----------	--------------

(in miliardi di lire)

1974	839	295	23	19
1975	838	363	26	20
1976	(*)	410	42	30

(*) Ai sensi dell'art. 1 della legge 30 aprile 1969, n. 153, da tale anno l'intero onere del Fondo sociale e' posto a carico dello Stato.

Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI